

COMUNE DI CORNO GIOVINE

STATUTO

Delibera n. 11 del 29/5/2000.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1.

1. I cittadini che hanno residenza nel territorio di Corno Giovine costituiscono la comunità locale, denominata Comune di Corno Giovine avente autonomia statutaria e finanziaria, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della Finanza pubblica.

2. Il Comune, quale rappresentante della Comunità, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi: regola ed amministra, con senso di responsabilità ed a favore della popolazione, le funzioni allo stesso conferite dalla legge, perseguendo l'autogoverno e concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato, nel rispetto dell'ordinamento democratico della Repubblica Italiana.

3. Il Comune comprende nel territorio delimitato con il piano topografico, approvato dall'Istituto di Statistica ai sensi dell'art. 9 Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è costituito dal centro abitato ove è posta la sede del Comune nonché dagli agglomerati, cascine e case sparse di seguito elencate: San Roco, Mezzano Passone di Sotto, Mezzano Squadre, Mezzano Vecchio, Buon Pensiero, Castelletto, Temesvar, Cooperativa Vecchio Po, Verani, Bianca Vidore, Inomata, Mezzano Nuovo, Quartierone, Belgrado, Campagna, Campagnetta, Ca' Rossa, Colombarone, Mulino di Sopra, Fornace. Confina con i territori dei Comuni di Maleo, Cornovecchio, S. Stefano Lodigiano, Caselle Landi, Piacenza.

4. Il Comune di Corno Giovine possiede lo Stemma che è costituito da un corno da caccia posto in campo

azzurro, ed un Gonfalone che riporta il medesimo stemma, adottati dal Consiglio Comunale e riconosciuti, il primo con Decreto del Capo del Governo del 31 gennaio 1929, il secondo con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 1978. Il Comune è dotato, inoltre, di una bandiera nazionale con doppia striscia riportante la scritta Comune di Corno Giovine.

5. Un apposito Regolamento, redatto nel rispetto del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, disciplina l'uso del Gonfalone e della Bandiera Nazionale nelle pubbliche cerimonie e la loro esposizione in occasione delle festività nazionali e locali.

Art.2

Il Comune:

1. Esercita i propri poteri perseguendo le finalità che la Costituzione assegna agli Enti Locali, svolge le funzioni attribuitegli o delegate dallo Stato e dalla regione, collabora per realizzare quelle che rappresentano le finalità della Repubblica.

2. Ispira la propria azione al principio della solidarietà, per l'affermazione dei diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti.

3. Esercita ogni più ampia facoltà di iniziativa su qualsiasi questione che non esuli dalla propria competenza o sia assegnata ad un'altra Autorità.

4. Esercita la delega dei poteri conferiti dall'Autorità, Centrale o Regionale con la libertà di armonizzare l'esercizio delle proprie funzioni alle condizioni locali anche alla luce del disposto dall'art. 4 della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con Legge 30 dicembre 1989, 439.

Art.3

1. Il Comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della Comunità, alla luce dei principi di cui all'art.2 opera per:

a) promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato

- sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e ambientali, nonché degli impianti produttivi;
- b) tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadino, sia esso residente o meno;
 - c) attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, anche con il responsabile coinvolgimento delle aggregazioni di volontariato, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
 - d) Favorire lo sviluppo del patrimonio culturale della Comunità mediante l'attività della Biblioteca pubblica e di altre istituzioni operanti nel settore, il sostegno all'iniziativa culturale e il recupero del patrimonio storico, artistico, architettonico e naturale esistente;
 - e) Contribuire alla formazione educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle istituzioni scolastiche esistenti sul territorio, sia pubbliche che private e rendendo effettivo, con un'adeguata assistenza scolastica, il diritto allo studio per gli alunni residenti o frequentanti le scuole sul territorio;
 - f) Coordinare le attività economiche, siano esse commerciali, artigianali, agricole presenti sul territorio sottolineandone la funzione sociale;
 - g) Incoraggiare l'attività sportiva nella forma dilettantistica e popolare con il sostegno a enti, organismi ed associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del territorio Comunale;
 - h) Tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali nell'interesse della Comunità ed in funzione di una più alta qualità della vita;
 - i) Promuovere ogni iniziativa, anche partecipando a quelle avviate da altri Enti Locali, che persegua la bonifica dell'ecosistema del fiume Po, con particolare riguardo alle sue peculiarità ambientali ed economiche;
 - j) Favorire la promozione dell'attività turistica sul fiume Po e la fruizione dei suoi valori ambientali e paesaggistici in termini di occupazione del tempo libero, assicurando ogni sostegno a Enti e Associazioni che operano nel settore.
- 2. Il Comune al fine della migliore tutela dell'ecosistema del fiume Po:**
- a) esprimerà la propria contrarietà all'eventuale formazione di cave al di fuori dell'alveo fluviale, sia nella zona golenale che in quella esistente fino a 200 metri lineari dal piede esterno dell'argine maestro;
 - b) per le zone di cui alla lettera a) sarà introdotta una specifica regolamentazione che disciplini le attività produttive e commerciali che vi si possono svolgere nonché le modalità relative, in ordine al perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere i) e l) del precedente primo comma.
- 3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità ed in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, assume il metodo e gli strumenti della programmazione e persegue il raccordo con quelli dello Stato, della Regione, della provincia e degli Enti Consortili ai quali partecipa.**

Art.4

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e delle Associazioni che esprimono istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e all'attuazione delle sue scelte programmatiche e ne promuove l'esercizio disciplinandolo con apposito Regolamento; riconosce inoltre che, presupposto della partecipazione, è l'informazione sui programmi, decisioni e provvedimenti comunali; cura l'istituzione, o sostiene con adeguati contributi, di mezzi e strumenti idonei e permeanti per

la diffusione e comunicazione di massa che interessino il territorio di competenza.

2. il Comune ha un Albo pretorio posto presso la propria sede, situato in luogo perennemente accessibile al pubblico, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli avvisi che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

3. il Messo Comunale è responsabile della pubblicazione e della tenuta dell'apposito registro, da cui devono risultare, in ogni caso, gli estremi della pubblicazione. Tali estremi, a cura del Messo stesso, devono essere indicati anche su una copia dell'atto, oggetto della pubblicazione, da conservare in archivio. Sono comunque fatte salve le responsabilità del Segretario Comunale.

Art.5.

1. Il Comune per la gestione dei servizi che, per loro natura e dimensione, non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la partecipazione a Consorzi od a Società per Azioni prevalente capitale pubblico.
- b) La collaborazione associata con altri Comuni mediante la stipula di apposita convenzione;
- c) La concessione a terzi;
- d) Apposita istituzione, non avente personalità giuridica, ma dotata di autonomia gestionale, in particolare per l'esercizio dei servizi sociali, culturali, sportivi, non aventi rilevanza imprenditoriale;
- e) L'unione del Comune con altri contermini appartenenti alla medesima Provincia, per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, mediante l'approvazione di uno specifico Regolamento che determini le norme relative al regime finanziario dell'unione stessa.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Art. 6

1. Sono organi fondamentali del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

Art.7

1. Il Consiglio Comunale, eletto con il sistema maggioritario contestualmente al Sindaco, è composto dal Sindaco stesso che ne è il Presidente e da 12 membri; esso dura in carica per un periodo di quattro anni.

2. Il Consiglio Comunale:

- a) determina l'indirizzo politico, sociale e amministrativo del Comune di Corno Giovine, ne controlla l'attuazione, adotta i provvedimenti generali ad esso attribuiti dalla Legge e dal presente Statuto nonché quelli eventualmente e specificatamente richiesti allo stesso per l'attuazione di leggi statali e regionali;
- b) approva lo Statuto Comunale e ogni sua eventuale variazione.

3. Lo Statuto, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio ed ogni singolo atto devono assicurare il libero esercizio del mandato dei Consiglieri; devono consentire un adeguato compenso finanziario delle spese derivanti dall'esercizio del mandato stesso, e, se del caso, un indennizzo economico per i profitti persi od una copertura sociale, aderendo alle istanze della Carta Europea delle Autonomie Locali ratificata con legge 30 dicembre 1989 n. 439 e comunque in osservanza delle leggi in materia. Il Regolamento prende atto delle funzioni ed attività incompatibili con il mandato di eletto locale come stabilito dalla Legge.

4. Spetta inoltre al Consiglio:

- a) assumere l'atto di convalida – quale condizione risolutiva – dei Consiglieri e del Sindaco neoeletti, tale atto deve avvenire nella prima riunione del Consiglio che deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto il più presto possibile dopo la proclamazione degli eletti e comunque entro dieci giorni dalla medesima; tale seduta deve

- tenersi entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti:
- b) prendere atto, nella prima seduta dopo la proclamazione, della comunicazione da parte del Sindaco relativa alla nomina degli Assessori e del vice Sindaco secondo le modalità fissate dalla Legge, come pure, durante il corso della tornata amministrativa, delle revoche, e sostituzioni degli Assessori eventualmente disposte.
 - c) Approvare gli indirizzi generali di Governo nella prima seduta dopo la proclamazione, gli atti di programmazione finanziaria del Comune, annuali e pluriennali, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo;
 - d) Formulare le proposte del Comune agli organi dello Stato, della regione e degli enti sovracomunali per l'elaborazione di programmi e piani nazionali, regionali o comunque sovracomunali;
 - e) Approvare gli atti comunali di programmazione e di pianificazione urbanistica generale ed attuativa,
 - f) Approvare gli atti generali di programmazione riguardanti gli argomenti elencati dall'art. 3, primo e secondo comma del presente Statuto sia a valenza pluriennale che annuale:
 - g) Deliberare gli atti ed i provvedimenti generali attuativi specificatamente ad esso richiesti da Leggi nazionali, regionali o da altre norme sovracomunali, attenendosi agli indirizzi generali dalle stesse disposte e che rientrino nella propria competenza ex art. 31 L 142/90:
 - h) Deliberare l'istituzione di Commissioni Consiliari consultive, di approfondimento, di indagine, di inchiesta e di proposta con i relativi Regolamenti nonchè nominare, designare e revocare i componenti, quando, delle stesse facciano parte anche rappresentanti delle minoranze,
- secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento;
 - i) Nominare, designare e revocare i componenti delle Commissioni Comunali previste da Leggi Nazionali o regionali approvando i relativi regolanti quando esse stesse facciano parte anche rappresentanti delle minoranze, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento;
 - j) Definire, nella prima seduta del Consiglio dopo il rinnovo elettorale, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni a cui deve provvedere il Sindaco, nonchè nominare i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge;
 - k) Adempiere ad ogni altra funzione specificamente attribuitagli da Leggi Statali, Regionali o da norme di Enti sovracomunali, se compatibili con quanto previsto dall'art. 32 Legge 142/90;
 - l) L'affidamento di attività e servizi mediante convenzione nonchè gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella competenza della Giunta Comunale in relazione a quanto disposto dagli artt. 5, 14 e 29 del presente Statuto.
 - m) Approvare i Regolamenti per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni, degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni stesse;
 - n) Esercitare l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 133 della costituzione osservando le

norme a tal fine emanate dalla Regione;

- o) Proporre nei confronti del Sindaco e della Giunta la mozione di sfiducia, la quale deve essere sottoscritta da almeno cinque Consiglieri e posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo del Comune

5. Le funzioni consiliari non possono essere oggetto di delega dalla Giunta Comunale, se non espressamente previsto dalla legge.

6. Le variazioni al Bilancio per l'esercizio in corso, deliberate in via d'urgenza, devono essere ratificate dal Consiglio entro il termine perentorio di 60 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Le motivazioni dell'urgenza rimangono nella esclusiva valutazione della Giunta Comunale, ma il Consiglio può negare la ratifica o modificare la deliberazione. In tal caso adotta i necessari provvedimenti per regolare gli eventuali rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

7. Il Consiglio, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione di Comizi Elettorali per il rinnovo dello stesso e fino alla proclamazione dei nuovi Consiglieri, potrà adottare solamente gli atti urgenti ed improrogabili; in tal caso i motivi dell'urgenza dovranno essere esplicitamente rilevati nei verbali relativi.

8. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio i Consiglieri continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti anche nel caso di cessazione dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio.

Art.8

1. Il Consiglio Comunale deve esser riunito ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno, oppure quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, entro venti giorni dalla richiesta; qualora tale obbligo di convocazione non venga rispettato, provvederà il Prefetto in via

sostitutiva ai sensi dell'arti 36, 4° comma, legge 142/90.

2. Saranno sottoposti all'esame del Consiglio, nell'ordine, le proposte e gli argomenti definiti dal Sindaco, quelli richiesti da almeno un quinto dei Consiglieri e quelli formulati anche da ogni singolo Consigliere purchè le relative richieste pervengano al protocollo del Comune almeno 10 giorni prima della data in cui si svolgerà la seduta consiliare,. Le richieste pervenute successivamente a tale termine, verranno inserite nella successiva seduta.

3. Se il Sindaco non convoca il Consiglio entro 10 giorni dalla richiesta , esso può essere validamente convocato, con l'ordine del giorno composto dagli stessi argomenti dal Vice Sindaco, entro i successivi 5 giorni,. In caso di ulteriore negligenza, provvederà entro gli ulteriori 5 giorni il membro anziano per età fra i richiedenti.

4. Gli avvisi di convocazione, secondo quanto disposto dal Regolamento sono inviati dal Sindaco o da chi lo sostituisce legalmente

5. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, devono essere pubblicati all'albo pretorio e notificati dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima (compreso quello di consegna ed escluso quello di seduta) per la discussione degli argomenti di cui all'art. 7, 3° comma lettera a), b) ad eccezione delle variazioni al bilancio, d) limitatamente agli atti di pianificazione urbanistica generale (P.R.G. e loro varianti), n);
- b) almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in agGiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;
- c) almeno tre giorni prima (compreso quello di consegna e d'escluso quello di seduta) per tutti gli altri casi.

6. Nel caso in cui il Consigliere Comunale non sia residente nel territorio del Comune all'inizio del mandato

amministrativo dovrà eleggere domicilio nell'ambito dello stesso, presso il quale verranno effettuate le notificazioni di cui al 5° comma,

7. Gli atti relativi alle proposte incluse nell'ordine del giorno devono essere posti a disposizione di ciascun Consigliere presso la sede del Comune, come definito dal Regolamento;

a) nel caso di cui alle lett. B) e c) del comma 5. almeno 24 ore prima;

b) nel caso di cui alla lett. A) del comma suddetto, 72 ore prima.

8. Di ogni seduta deve essere redatto, a cura del Segretario, un verbale nelle forme previste dall'articolo 48 del presente Statuto.

9. Il Consiglio si riunisce anche ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo o del Prefetto nei casi previsti dalla Legge e previa diffida.

10. Per il computo dei quorum necessari ai fini della approvazione di determinati provvedimenti previsti dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti si fa riferimento al numero dei Consiglieri in carica al momento dell'assunzione della deliberazione, a meno che sia specificatamente richiesto in modo diverso dalla legge.

Art. 9

1. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni salvo che tali comportamenti non abbiano rilevanza penale.

2. Ogni Consigliere secondo le procedure stabilite dal Regolamento ha diritto di:

a) formulare interrogazioni, interpellanze, presentare mozioni, nonché proposte su tutte le questioni di competenza del Consiglio Comunale; ad esse il Sindaco o l'Assessore Delegato dovrà rispondere entro trenta giorni dalla presentazione delle medesime;

b) ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato senza che possa esser opposto il segreto d'ufficio;

c) far constare nel verbale del suo voto e dei motivi del medesimo con la possibilità di chiedere eventuali rettifiche secondo le modalità del Regolamento

3. Il Consigliere Comunale è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge o dal Regolamento.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

5. Il Consigliere entra in carica all'atto della proclamazione dei risultati elettorali a cui provvede il responsabile del seggio secondo le norme di legge o all'atto della deliberazione di convalida in caso di surrogazione durante la tornata amministrativa.

6. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare le eventuali ineleggibilità o incompatibilità, provvedendo alle sostituzioni. La surrogazione avviene, previa convalida, subito dopo la declaratoria di ineleggibilità o incompatibilità anche se tale argomento non fosse iscritto all'ordine del giorno.

7. Il seggio consiliare che durante la tornata amministrativa rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto. Alla surrogazione provvede il Consiglio Comunale, nella sua prima seduta utile che deve avvenire entro dieci giorni da quando si è verificata la vacanza o sono

state presentate le dimissioni unitamente all'atto di convalida del nuovo Consigliere.

8. Nel caso di sospensione temporanea di un Consigliere, il Consiglio nell'adunanza da tenersi entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, provvede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle medesime funzioni, al candidato primo dei non eletti della stessa lista. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Di tale cessazione prende atto il Consiglio Comunale entro venti giorni. Qualora invece la sospensione sia seguita dalla decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente settimo comma.

9. Ogni Consigliere ha diritto di percepire le indennità spettategli per disposizione di legge e secondo le determinazioni attuative assunte dal Consiglio.

10. I Consiglieri che non intervengano ininterrottamente e senza giustificato motivo, a cinque sedute successive e che abbiano a svolgersi con le modalità di convocazione fissate dall'art. 8 comma 5, lett. A) del presente Statuto, sono dichiarati decaduti.

11. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni Stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

12. Nel caso in cui tuttavia il giudizio si concluda anche con una condanna di carattere penale, l'interessato dovrà rimborsare al Comune le spese dal medesimo sostenute per l'assistenza fornita ai sensi del precedente comma 9.

Art.10

1. Il Sindaco o colui che presiede in sua vece, è relatore ufficiale del Consiglio e ne dirige i lavori secondo Regolamento. Per la specifica trattazione di proposte il Sindaco può incaricare di tale funzione alcuno degli Assessori, di Consiglieri o altri esperti appositamente convocati.

2. il Sindaco tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

3. Il Sindaco convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo, designati da ogni gruppo consiliare e finchè tale designazione non verrà effettuata, sarà considerato capo gruppo colui che ha ottenuto maggior numero di voti all'interno della lista.

Art.11

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art.12

1. Il Consiglio delibera con intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei votati, salvo i casi in cui è prescritto un particolare quorum.

2. In caso di seduta andata deserta, per la legalità di quella in seconda convocazione, che dovrà avere luogo in altro giorno, è necessaria la presenza di almeno cinque Consiglieri e, ogni proposta, per essere approvata, deve ottenere un numero di voti a favore non inferiore a tre.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo in casi previsti dalla Legge e dal Regolamento

4. il Sindaco e gli Assessori, i Consiglieri debbono astenersi:

- a) dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti, contabilità o affari loro propri, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua Amministrazioni o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini

- sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi;
- b) si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla sua Amministrazioni o tutela;
- c) dal ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune

5. Le norme di cui alla lett. A) del precedente comma 4 si applicano a tutti i componenti delle Commissioni Comunali.

6. Nella designazione degli Assessori il Sindaco dovrà perseguire l'obiettivo che nella Giunta Comunale siano rappresentati ambedue i sessi; nel caso ciò sia risultato impossibile, il Sindaco, nel corso della presentazione della proposta degli indirizzi generali di governo, all'inizio della tornata amministrativa, ne darà opportune ed esaurienti giustificazioni.

7. Parimenti dovrà essere posta ogni cura per assicurare la presenza di entrambi i sessi nelle Commissioni Comunali di qualsiasi tipo.

8. Nella designazione delle rappresentanze del Comune in seno ad altri enti o d organismi pubblici o privati dovranno essere assicurate pari opportunità ai candidati di entrambi i sessi.

9. Il Comune promuoverà iniziative affinché i cittadini di ambedue i sessi partecipino alle attività della vita amministrativa e alle forme di gestione della "Res Publica".

Art.13

1. La Giunta Comunale, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Consiglio, esercita attività di promozione, di iniziativa e di Amministrazioni e le funzioni alla stessa conferite con leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti

a) **2.** Alla Giunta Comunale è attribuito il diritto di ricorso giurisdizionale

per garantire il libero esercizio delle competenze ed il rispetto dei principi di autonomia locale garantiti dalla costituzione e dalle legge di settore, nonché per la tutela degli interessi dell'Amministrazioni della comunità di corno giovine.

3. Compete in particolare alla Giunta Comunale:

- a) svolgere attività propositiva in relazione a tutte le decisioni che rientrano nelle competenze del Consiglio e particolarmente indicate all'art. 7 del presente Statuto;
- b) adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, gestire il Bilancio amministra4ee il patrimonio del Comune, nei limiti e modi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, provvede inoltre alla gestione della spesa corrente relativa alle funzioni e ai servizi comunali;
- c) deliberare su appalti e contratti riguardanti l'attuazione di atti fondamentali adottati dal Consiglio, gestire il bilancio, amministrare il patrimonio del Comune, nei limiti e modi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, provvede inoltre alla gestione della spesa corrente relativa alle funzioni e ai servizi già istituiti dal Consiglio Comunale;
- d) assumere i provvedimenti eventualmente delegati dal Consiglio, nel caso ciò sia consentito dalla legge;
- e) deliberare prelevamenti dal fondo di riserva ordinario di competenza e di cassa e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate;
- f) deliberare in merito alla promozione di azioni e liti per la difesa delle ragioni e del patrimonio Comunale;
- g) adottare ogni altro provvedimento di cui sia stabilita la generica attribuzione al Comune e non sia

specificamente riservato ad altri organi del Comune stesso.

Art.14

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco stesso, due dei quali anche al di fuori del Consiglio Comunale.

2. Uno dei quattro Assessori è nominato dal Sindaco, vice Sindaco; egli svolge le funzioni surrogatorie del Sindaco nel caso della di lui temporanea assenza o impedimento, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale che quale ufficiale di governo. Il vice Sindaco provvede alla sostituzione temporanea del Sindaco anche nel caso della di lui sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art 15 comma 4 bis della Legge 19 marzo 1990 n. 554 come modificato dall'art 1 della Legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. La Giunta Comunale rimane in carica sino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco, tranne nel caso di scioglimento del Consiglio con conseguente decreto di nomina di un commissario incaricato di reggere il Comune fino a nuove elezioni.

4. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e, in tali casi, si procede allo scioglimento del Consiglio il quale tuttavia rimane in carica, unitamente alla Giunta, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 7 comma 7 del presente Statuto, sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. La decadenza, la revoca o le dimissioni di uno o ambedue gli Assessori comportano solamente la necessità della loro sostituzione secondo le modalità fissate dal Regolamento ed a cui provvederà il Sindaco

5. La Giunta Comunale cessa dalla carica unitamente al Sindaco, e si fa luogo allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, fino a

nuove elezioni, nel caso che il Consiglio Comunale approvi una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.

6. Il voto contrario del Consiglio Comunale su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

7. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che, nelle votazioni segrete, obbligatorie se comporta la valutazione di persone.

8. Ai componenti della Giunta spettano le indennità fissate dalla legge, dal Regolamento e dalle deliberare eventualmente assunte.

9. Non possono essere nominati Assessori cittadini che ricoprono il medesimo incarico o siano Consiglieri presso un altro Comune.

Art.15

1. I singoli Assessori cessano dalla carica:

- a) per morte;
- b) per dimissioni con effetto dal momento della loro accettazione da parte del Sindaco;
- c) per revoca o decadenza disposta dal Sindaco;
- d) per mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive.

2. La cessazione viene comunicata al Consiglio come previsto dalla legge e dal presente Statuto.

3. La revoca di un Assessore è disposta dal Sindaco particolarmente quando non vengono osservate le linee di indirizzo politico e amministrativo stabilite dal Consiglio stesso o sia svolta un'azione amministrativa non coerente con il documento politico programmatico.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune. Parimenti non possono essere nominati Assessori persone che abbiano tra loro rapporto di parentela o di affinità fino al

terzo grado. Così pure non possono essere nominati Assessori ascendenti, discendenti ed affini fino al secondo grado di Consiglieri Comunali.

Art.16

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo nel territorio di competenza, rappresenta il Comune a tutti gli effetti ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune

2. Le funzioni di Capo dell'Amministrazione Comunale e di Ufficiale di Governo non possono essere separate neanche con l'istituto della delega.

3. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, il Sindaco cessa definitivamente dalla sua funzione, si fa luogo in ogni caso allo scioglimento del Consiglio, come pure lo scioglimento del Consiglio determina comunque la decadenza del Sindaco e della Giunta.

5. Le dimissioni del Sindaco devono essere sottoposte al Consiglio entro dieci giorni dalla loro presentazione al protocollo del Comune; diventano irrevocabili e producono l'effetto della decadenza della Giunta e dello scioglimento del Consiglio, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione, se nel frattempo non vengono ritirate dandone immediata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art.17

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione nomina i componenti della Giunta in numero di quattro, tra cui un vice Sindaco, scegliendoli fra i Consiglieri eletti o fra i cittadini residenti e non, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo o, alla

prima seduta utile dopo che abbia provveduto alla nomina.

2. Il Sindaco inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta secondo le modalità fissate dalla Legge, dal Regolamento e dal presente Statuto tenuto conto dei casi di impedimento fissate dalla legge;
- b) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della Giunta e del Consiglio
- c) sovrintende al funzionamento di tutti i servizi, uffici e istituzioni comunali, vigilando affinché venga data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, emanando tutte le disposizioni necessarie e previste nell'esercizio delle funzioni di polizia locale ed in esecuzione di tutti i Regolamenti, applicando anche le sanzioni pecuniarie e amministrative previste dalle leggi e dai Regolamenti stessi;
- d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- e) sottoscrive i contratti nell'interesse del Comune e gli accordi di cui all'art. 11 legge 241 del 7 agosto 1990;
- f) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di indigenza e tutti gli altri certificati connessi alle funzioni esercitate;
- g) rappresenta il Comune in giudizio, sia nella parte di attore che di convenuto; promuove, inoltre, davanti all'autorità giudiziaria provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta utile;
- h) sospende nei casi più gravi, i dipendenti comunali in ottemperanza alle norme previste per gli impiegati civili dello Stato;
- i) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi

commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

- j) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio nomina designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni a cui deve provvedere entro quarantacinque giorni dall'insediamento o dalla vacanza della rappresentanza ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- k) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 142/90, dall'art. 33 del presente Statuto e dal Regolamento;
- l) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dal presente Statuto, dai Regolamenti.

Art. 18

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con proprio provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia, secondo il proprio insindacabile giudizio e con delega a firmare solamente gli atti di ordinaria Amministrazioni relativi alle funzioni istruttorie loro assegnate, evidenziando il principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

2. Tali deleghe possono essere modificate dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

3. Le deleghe e le eventuali modifiche devono essere fatte sempre per iscritto e comunicate in ogni caso al Consiglio nella prima seduta utile;

4. il Sindaco può anche delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni di

propria competenza inerenti a specifiche attività o servizi. In tal caso il Consigliere delegato dovrà riferire alla Giunta se chiamato, dell'esercizio della delega. Il Consiglio prende atto del provvedimento del Sindaco e stabilisce il trattamento economico dei Consiglieri delegati nel rispetto delle norme di legge in materia.

5. Le funzioni di Sindaco, nel caso in cui non possano essere esercitate, per qualsiasi motivo, da chi ne ha la titolarità anche ai sensi dell'art. 14 comma 2 del presente Statuto, verranno automaticamente assunte nell'ordine dal restante Assessore e, via via, dai Consiglieri secondo la graduatoria definita in sede di esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri stessi. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti eventualmente assunti dal prefetto.

Art. 19

1. il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze in conformità alle leggi e ai Regolamenti generali e comunali come pure i provvedimenti con tingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia, polizia locale ed ai fini di protezione civile.

2. le trasgressioni alle ordinanze sono punibili con le sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai Regolamenti e, in caso di inottemperanza da parte dei destinatari, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio nei confronti dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 20

1. il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, svolge le funzioni di cui all'art 38 legge 142/90 e a lui attribuite da leggi statali e regionali appositamente emanate in materia.

2. Chi sostituisce il Sindaco esercita contemporaneamente le funzioni di cui al precedente articolo.

3. Ove il Sindaco o chi lo sostituisce non adempia ai compiti previsti dal presente articolo, e da tale inadempienza derivi una spesa a carico del bilancio

Comunale, gli stessi sono tenuti a rimborso.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

5. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della Legge 25 marzo 1993 n. 81

TITOLO III UNIONI FUSIONI MUNICIPI

Art. 21

1. IL Comune di Corno Giovine tende a perseguire, in previsione della fusione ai sensi degli artt. 11 e 12 Legge 142/90, la costituzione di una unione, come previsto dall'art. 26 della medesima Legge in attuazione di eventuali normative connesse emanate dalla regione a norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione.

2. L'atto costitutivo ed il Regolamento dell'unione sono approvati con un'unica deliberazione dai singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Nel caso che si pervenga alla fusione con altro Comune, il presente Statuto dovrà essere revocato e riadattato dal nuovo Consiglio Comunale con l'introduzione di tutte le modifiche necessarie a meglio rappresentare la nuova situazione, particolarmente per quanto riguarda l'Amministrazione del Municipio.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 22

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità.

2. Considera, con favore, il costituirsi di ogni associazione avente lo scopo di

concorrere, con metodo democratico, alla predetta attività.

3. Assicura la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali alla formazione dei propri programmi.

4. Favorisce il collegamento dei propri organi con le organizzazioni sociali e associazioni. Promuove l'iniziativa popolare nelle forme consentite dalle leggi vigenti e con le modalità fissate dall'apposito Regolamento, che deve garantire, in ogni caso, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi, organismi e cittadini.

Art. 23

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee, appartiene a tutti i cittadini, anche costituiti in gruppi consentiti dalla costituzione, per lo svolgimento di proprie iniziative.

2. Se non hanno sedi proprie idonee, l'Amministrazione Comunale porrà loro a disposizione strutture e spazi pubblici che siano disponibili, precisando, con apposito Regolamento, o con eventuale apposito provvedimento le condizioni, le modalità d'uso e gli eventuali rimborsi dovuti al Comune.

3. Il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale convocano assemblee di cittadini, anche suddivisi in categorie, gruppi o classi, per la formazione di comitati e commissioni, per dibattere problemi, per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni

4. tali riunioni dovranno essere obbligatoriamente convocate in preparazione a decisione consiliari riguardanti l'approvazione di nuovi strumenti urbanistici generali e di programmi pluriennali.

5. deve essere disposta la consultazione di cittadini nelle forme, volta per volta ritenute più idonee, anche della composizione di commissioni per specifici argomenti. In tal caso le commissioni devono essere consultate ogni qualvolta sia previsto dai Regolamenti o in preparazione di atti programmatori generali annuali o pluriennali.

Art. 24

1. I cittadini, aventi residenza anagrafica nel Comune possono rivolgere:

- a) istanze o petizioni relativamente ai problemi esclusivamente di rilevanza Comunale;
- b) proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti, ad esclusione di quelle attinenti materie di ordinamento contabile e tributario.

2. Alle istanze o petizioni risponde il Sindaco entro 15 gg. dalla ricezione e, nel caso che le risposte siano ritenute insoddisfacenti, le stesse possono essere riproposte, con la medesima forma e contenuto, alla Giunta Comunale o al consiglio che provvederà a deliberare in merito nella prima seduta valida che abbia luogo.

3. Nessuna istanza o petizione potrà essere proposta al Consiglio o alla Giunta che non sia stata presentata prima al Sindaco come previsto ai precedenti commi 1 e 2

4. Le proposte di deliberazioni di cui alla precedente lettera b) 1° comma, dovranno esser presentate al Sindaco per un primo sommario esame; il Sindaco le sottoporrà alla Giunta Comunale nella prima seduta utile, la quale potrà deliberare:

- a) di sottoporre la proposta al Consiglio nella prima seduta utile per l'assunzione dei provvedimenti definitivi;
- b) di non sottoporre la proposta al Consiglio evidenziandone l'eventuale inattuabilità o la manifesta infondatezza.

5. nell'un caso e nell'altro il Sindaco dovrà dare comunicazione ai proponenti entro 30 giorni dall'assunzione del provvedimento.

6. nel caso di risposta ai sensi della lettera b) del precedente 4° comma, i cittadini proponenti, ritenendosi insoddisfatti, potranno ripresentare

direttamente al Consiglio la proposta, redatta nei medesimi termini. La proposta verrà sottoposta al Consiglio nella prima seduta utile.

7. le istanze di cui alle lettera a) del precedente 1° comma possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le proposte di cui alla successiva lettera b) devono essere sottoscritte da non meno di 30 cittadini.

Art. 25

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza Comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali

2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione Comunale.

3. Sono ammessi solamente referendum consultivi e con esclusione di quelli riguardanti materie dell'ordinamento contabile o tributario; sulla loro ammissibilità decide, con definitiva determinazione, il Consiglio Comunale; la indizione ha luogo quando;

- a) lo richieda non meno del 10% degli elettori che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento della presentazione della richiesta;
- b) quando lo richieda il Consiglio Comunale con propria deliberazione.

4. Hanno diritto di partecipare ai Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto

5. Le norme per l'attuazione del Referendum consultivo sono stabilite nell'apposito Regolamento.

6. la proposta soggetta a Referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. se l'esito è Stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio

Comunale entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum fatta salva l'autonomia del Consiglio.

8. entro lo stesso termine, se l'esito è Stato negativo, l'argomento può essere proposto ugualmente al Consiglio per la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a Referendum

Art. 26

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza di chi ha promosso l'azione o il ricorso, delibera di addebitare a carico dello stesso le spese sostenute.

Art.27

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese

2. Con appositi Regolamenti è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

3. Il Regolamento, oltre a tenere conto di quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo Stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di

domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;

- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere , in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazioni;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi comunali al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini alla attività della civica Amministrazioni;
- e) stabilisce le modalità di esame di qualsiasi tipo di pratica fissandone l'ordine cronologico;
- f) fissa le regole, i piani, i programmi da rendere noti a tutti, per l'erogazione di contributi e interventi assistenziali, prevedendo un'idonea e adeguata motivazione che dia conto anche della capacità contributiva del beneficiario.

4. Il Regolamento edilizio deve assicurare la massima pubblicità per le concessioni e autorizzazioni edilizie; stabilire i criteri obiettivi, non escluso quello cronologico, per l'esame delle domande e per rispettare i tempi previsti per l'emanazione del provvedimento; fissare le modalità per rendere pubblici sia l'esito positivo che negativo dell'istanza proposta corredati della relativa motivazione.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONI COMUNALE

Art.28

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce servizi pubblici, uniformando la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure e di imparzialità e buon andamento.

2. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici le cui

finalità siano rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e gestisce invece, con diritto di privativa, quelli così stabiliti dalla legge.

3. La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione con altri comuni se ciò venga ritenuto utile per la migliore funzionalità degli stessi e perseguendo, al tempo medesimo, risparmi economici nelle spese poste a carico del bilancio Comunale.

Art. 29

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi, nelle seguenti forme:

- a) in economia, in relazione alle modeste dimensioni, alle caratteristiche del servizio e della disponibilità di personale; in tal caso saranno istituiti albi permanenti di appaltatori e fornitori distinti per la natura della prestazione richiesta, nei quali iscrivere imprenditori stimati e notoriamente affidabili, nel rispetto dell'art. 56 L 142/90;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, vietando il subappalto a terzi;
- c) a mezzo di azienda speciale da istituire o a cui collegarsi quando già operante in uno o a più altri comuni;
- d) a mezzo di istituzione, dotata di autonomia gestionale, particolarmente per l'esercizio di servizi sociali, di attività sportive o culturali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale Comunale o pubblico se ne sia rilevata l'opportunità, in relazione alla natura del servizio da erogare, alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati e in unione con quella istituita o già operante in altri Comuni o Consorzi.

Art. 30

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Organi dell'istituzione, nominati dal Sindaco fra persone estranee al Consiglio Comunale ed alla Giunta sono:

- a) il comitato di gestione, composto da due persone, fra i quali deve essere rappresentata la minoranza aventi i requisiti per la elezione a Consiglieri comunali ed una competenza in materia;
- b) il presidente, in possesso dei medesimi requisiti di cui alla lettera a)
- c) il direttore, avente i requisiti di cui alla lettera a), al quale compete la responsabilità gestionale e svolge le funzioni di segreteria; può essere specificamente assunto per lo svolgimento di tale incarico mediante concorso pubblico oppure può essere incaricato a tempo determinato e con contratto professionale; l'incarico di direttore può anche essere attribuito, nel rispetto delle norme contrattuali, a personale dipendente ritenuto in possesso di particolare competenza in materia che lo accetti volontariamente;

3. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti relativi alla definizione dei bilanci preventivi e delle risultanze gestionali ed ai progetti per interventi in conto capitale, provvedere alla copertura dei costi sociali:

art. 31

1. Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati o per l'attuazione di specifici programmi per la realizzazione di opere o interventi, secondo le modalità fissate dall'art 24 legge 14290. esse devono stabilire i fini,

la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

Art. 32

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni, o province per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio; le norme contenute in tale convenzione possono, tuttavia essere ricomprese nello Statuto.
3. La convenzione o lo Statuto, a seconda dei casi, devono prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo Statuto del consorzio.

TITOLO VI UFFICI E PERSONALE

Art. 33

1. Il Comune disciplina, con appositi Regolamenti, la dotazione, organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. L'attività amministrativa del Comune di Corno Giovine si articola nei principali settori:
 - a) amministrativo e tecnico
 - b) assistenziale e dei servizi sociali
 - c) dei servizi sul territorio
3. Il settore si articola in gruppi di servizio, e questi in unità operative, nel rispetto dei criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. il Regolamento organico del personale deve essere redatto in modo da consentire, nel rispetto delle Leggi un reclutamento di qualità, che si basi sui principi del merito e della competenza, associando adeguate condizioni di

formazione, di remunerazione e di prospettive di carriera.

5. Il Regolamento organico del personale disciplinerà lo status del personale, i diritti ed i doveri, la rispettiva responsabilità disciplinare e tutto ciò che riguarda l'azione del personale dipendente nell'attività amministrativa e nei rapporti con il cittadino utente dei servizi, recependo la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali di volta in volta sottoscritti anche a livello decentrato.

6. Il personale dipendente di V o IV qualifica funzionale dovrà riferire, anche per iscritto, se richiesto, al segretario Comunale ogni notizia o dato contabile utile per la formulazione del parere preventivo di regolarità contabile e tecnica sui provvedimenti amministrativi da sottoporre all'approvazione degli organi amministrativi

7. Il personale dipendente di settima qualifica funzionale che sia responsabile di un servizio, dovrà esprimere il parere ex art 53 legge 142/90 in ordine alla sola regolarità tecnica o contabile su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale, rispondendone in via amministrativa e contabile.

8. nel caso il Comune non abbia alle dipendenze personale specifico per lo svolgimento delle funzioni di tecnico Comunale, il Sindaco potrà conferire tale incarico, se possibile a durata pluriennale, con contratto professionale ad un tecnico di sperimentata capacità e competenza, il cui compenso, anno per anno, sarà determinato dalla Giunta Comunale tenuto conto delle prestazioni richieste. Nell'atto di nomina dovrà essere stabilita l'interdizione al professionista di redigere progetti edilizi per conto di privati che debbano essere presentati al Comune di Corno Giovine. A tale professionista il Sindaco potrà sempre, invece, conferire incarichi per la predisposizione di progetti di opere pubbliche o di pianificazione urbanistica nei limiti delle competenze previste dalla legge. In tali casi la Giunta Comunale assumerà i relativi impegni finanziari.

9. alla selezione per l'accesso e per la progressione del personale dei pubblici uffici provvedono Commissioni formate esclusivamente da esperti di provata competenza in relazione all'ufficio da occupare di volta in volta; tali esperti sono scelti tra funzionari dell'Amministrazione, tra docenti e fra persone estranee al Comune. Di tali Commissioni non possono far parte componenti dell'organo di direzione politica del Comune, rappresentanti Sindacali o persone designate dalle confederazioni ed Organizzazioni Sindacali.

10. i procedimenti di selezione dovranno essere concentrati e rapidi nei tempi, nei modi di svolgimento nelle procedure; essere unici per identiche qualifiche e professionalità con la possibilità di effettuare il procedimento della selezione unitamente ad altre amministrazioni comunali; utilizzare meccanismi informativi o altri strumenti atti a ridurre la discrezionalità della valutazione.

Art.- 34

1. Il Segretario del Comune, funzionario dello Stato;

- a) esercita le funzioni dirigenziali previste dalla Legge attribuite al personale in possesso di tale qualifica;
- b) sovrintende e coordina tutti gli uffici e Servizi Comunali;
- c) dà coerente attuazione ai deliberati degli organi elettivi, rispondendone in via amministrativa, uniformandone l'attività al conseguimento delle finalità programmatiche prestabilite nei limiti del rapporto funzionale che lo lega all'Ente Comunale;
- d) determina, per ciascun tipo di procedimento, il settore responsabile dell'istruttoria o della esecuzione;
- e) propone la irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale, in ottemperanza alle norme previste per gli impiegati civili dello Stato, ed alla autorizzazione dei congedi ordinari e straordinari al personale:

- f) provvede all'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto approvate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio;
- g) presiede, altresì, le commissioni di gara d'appalto e le commissioni di concorso per la copertura dei posti vacanti in pianta organica;
- h) i responsabili di servizio comunicano al Segretario Comunale le eventuali difficoltà inerenti al servizio stesso. Questi, sottoporrà al Sindaco per l'inoltro alla Giunta Comunale una adeguata proposta volta a risolvere il problema evidenziato;
- i) spettano, infine, al segretario Comunale le competenze proprie fissate dalla legge.

2. La Legge stabilisce lo status giuridico ed economico del segretario Comunale e le relative responsabilità in merito alla attività svolta a servizio del Comune.

3. Il segretario deve istruire le pratiche relative agli affari da sottoporre alla approvazione della Giunta e del Consiglio Comunale nonché, se del caso, nell'eventuale assenza dei responsabili degli uffici, alla regolarità tecnica e copertura finanziaria, rispondendone, in via amministrativa e contabile secondo quanto disposto dalla legge.

4. Il segretario è esonerato dall'esprimere il parere in merito alla regolarità tecnica quando si tratti di approvare progetti di opere pubbliche o di strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale o per altre materie quando, questi ultimi, siano predisposti da un tecnico abilitato dipendente dall'ente o a cui sia Stato conferito specifico incarico professionale.

5. Il segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali che sottoscrive assieme al Sindaco.

6. Le funzioni di assistenza alle riunioni delle Commissioni Comunali, di redazione dei relativi verbali e delle loro sottoscrizioni sono di norma delegate dal Segretario Comunale ad

un dipendente di adeguata qualifica reperito nel settore interessato all'argomento di attività della commissione, quando ciò non sia specificamente precluso da norme di legge.

7. Il segretario è esonerato dall'esprimere il parere di cui la precedente terzo comma, quando si tratti di deliberazioni riguardanti mozioni, ordini del giorno ed interpellanze.

8. Il segretario non partecipa alle sedute di Giunta o di Consiglio Comunale quando siano in esame proposte di provvedimenti che lo riguardano direttamente o suoi parenti o affini fino al quarto grado civile. In tal caso le funzioni verranno svolte dal componente più giovane d'età del Collegio.

TITOLO VII RESPONSABILITA'

Art.35

1. Gli amministratori, il Segretario Comunale ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di carica o di servizio.

2. Per la responsabilità di cui al precedente comma, essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalla legge in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile di servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del 1° comma, devono farne denuncia al Procuratore generale della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e della determinazione dei danni.

Art.36

1. Gli amministratori, il segretario Comunale ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave

sono personalmente obbligati a risarcirlo, fatto salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo, nel caso in cui il danno non sia Stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.

3. La responsabilità personale sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore, il segretario Comunale o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento, salvo le motivate giustificazioni adottate a discolpa.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i componenti del collegio che hanno partecipato alla relativa decisione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso, anche soltanto esprimendo voto contrario, purchè risulti dal verbale.

Art.37

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si inserisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art.38

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità.

TITOLO VIII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.39

1. Il Comune ha diritto, nell'ambito della politica economica nazionale, di poter disporre di risorse proprie sufficienti da utilizzare liberamente nell'esercizio delle proprie competenze che non siano incompatibili con le disposizioni della legge.

2. Le risorse finanziarie devono essere proporzionate agli impegni per lo svolgimento delle proprie competenze e sono costituite:

- a) Da conferimenti da parte dello Stato e delle regioni secondo quanto è previsto dalle rispettive leggi;
- b) Per una parte almeno, da tasse e imposte locali di cui deve essere possibile stabilire il tasso da parte della comunità locale nei limiti fissati dalle leggi;
- c) Da proventi propri per l'esercizio di servizi pubblici;
- d) Da fondi provenienti da capitali pubblici o privati, per il finanziamento delle spese di investimento;

Da ogni altra entrata che possa derivare da partecipazioni o contribuzioni da altri enti pubblici o da privati per lo svolgimento dei pubblici servizi.

Art.40

1. Il Sindaco, il segretario Comunale ed il responsabile di ragioneria, curano la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune e sono personalmente responsabili dell'esattezza dello stesso, delle successive aggiunte e modificazioni, nonché della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale secondo le modalità fissate dal Regolamento.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti,

donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio. Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge; tali fondi potranno essere utilizzati per necessità gestionali

4. la Giunta Comunale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della Legge 21 giugno 1896, n. 218.

Art. 41

1. La gestione finanziaria del Comune, secondo quanto disposto dagli ordinamenti nazionali, in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalla legge, per l'anno di riferimento, deve osservare i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. I fatti gestionali sono rilevati secondo le modalità previste dal vigente ordinamento contabili e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio, approvati entro il termine previsto dalla legge.

3. La Giunta Comunale allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta tenendo conto dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e dei costi sostenuti nonché la relazione del revisore del conto come previsto dal presente Statuto.

Art.42

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base.

4. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene il Sindaco, il vice Sindaco o l'Assessore delegato.

5. Il segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1. nel caso di particolare complessità o che comunque se ne ravvisi l'opportunità la rogazione di alcuni contratti può essere affidata ad un notaio.

Art. 43

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico finanziaria ad un revisore scelto tra persone aventi i requisiti previsti dalla legge.

2. Il revisore del conto è nominato per svolgere l'incarico relativamente a 3 anni. Oltre a collaborare con il Consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo ed esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che deve essere accompagnata alla proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.

3. Il revisore, dopo lo svolgimento dell'incarico per tre esercizi finanziari, è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al 2° comma il revisore può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore

efficienza, produttività ed economicità della gestione

6. il Consiglio Comunale affida al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa e conferisce comunque l'incarico di svolgere le medesime funzioni nei confronti delle eventuali istituzioni esistenti nel Comune.

7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio, secondo le modalità fissate nell'apposito Regolamento.

Art.44

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza Comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti di stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) l'accantonamento delle somme necessarie al pagamento delle rate di ammortamento di mutui e dei contributi previdenziali, secondo quanto disposto dalla Legge.

2. Gli ordini di incasso e di pagamento sono di norma sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario, ma possono anche essere sottoscritti, in casi di urgenza ed in sostituzione del segretario, dal responsabile dell'ufficio ragioneria con l'assunzione delle relative responsabilità amministrative e contabili.

3. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla Legge e dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 59 Legge 142/90 nonché dalla convenzione.

Art. 45

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, unitamente a quello del servizio di

ragioneria, e del segretario Comunale eseguono, entro il 10 settembre di ogni anno, operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze, i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono al Sindaco che ne riferisce alla Giunta ed al revisore del conto.

3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, e qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di Amministrazioni della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, propone al Consiglio Comunale l'adozione nei modi e nei termini previsti dalla Legge, di apposita deliberazione con la quale siano disposte le misure necessarie a ripristinare il pareggio

Art.46

1. Il Comune per lo svolgimento delle sue funzioni di rappresentanza nei confronti dei cittadini e di altri enti pubblici e privati, ha diritto di disporre di fondi, all'uopo previsti in un apposito capitolo di bilancio. Tali fondi non possono essere utilizzati solamente nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria del Comune sia sottoposta a particolari vincoli per il recupero di passività pregresse non ancora finanziate o per il riequilibrio del bilancio

2. Le modalità per l'uso di tali fondi, verranno disciplinate in uno specifico Regolamento o con apposite norme inserite nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale o in quello di contabilità.

TITOLO IX

ATTI AMMINISTRATIVI

Art.47

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della

programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o, eventualmente, di altre azioni amministrative.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni o il diverso termine, eventualmente prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 48

1. Ogni deliberazione assunta da un organo collegiale del Comune, ogni tipo di commissione compresa, deve riportare:

- a) dati necessari per individuare i presenti;
- b) il resoconto sommario della discussione;
- c) in modo analitico i contenuti delle decisioni assunte;
- d) i nominativi di quanti si sono astenuti dalla votazione o si sono espressi con voto contrario.

2. Ogni verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario

3. Le copie dei verbali saranno dichiarate conformi con attestazione del segretario Comunale.

4. Il contenuto delle decisioni, come indicato al comma 1, assunte in un'unica seduta dell'organo amministrativo, non deve essere obbligatoriamente redatto su un unico verbale, ma può essere redatto nella forma di ogni singolo atto per ciascuna decisione. In quest'ultimo caso ad ogni verbale sarà attribuita una numerazione ordinata in modo successivo per ogni singolo anno e i loro originali dovranno, al termine di ogni esercizio, essere fascicolati secondo l'ordine e distintamente per organo deliberante.

5. I verbali relativi alle sedute potranno essere letti, ai fini dell'approvazione, al termine dell'adunanza stessa; in caso di impossibilità verranno letti a quella successiva e durante la stessa approvati anche con l'eventuale inserimento di rettifiche che potranno essere, seduta stante, richieste da ogni singolo Consigliere e dall'adunanza medesima approvate.

Art. 49

1. Un avviso riportante gli estremi di ogni deliberazione relativa alle decisioni di un organo collegiale del Comune dovrà essere pubblicato all'albo pretorio a cura del Messo e sotto la sua diretta responsabilità, per il periodo previsto dalla legge, rimanendo fatte salve le incombenze e la principale responsabilità del segretario Comunale. Durante tale tempo una copia conforme all'atto deve essere posta a disposizione del pubblico per la libera consultazione, durante gli orari di apertura degli uffici, in un luogo posto all'interno del Comune, ma di facile accesso.

Art. 50

1. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e inviate all'organo di controllo ai sensi dell'art. 45, I comma legge 142/90 devono essere contestualmente all'invio, pubblicate all'albo Pretorio, e, nelle materie di cui all'art. 45 terzo comma della medesima legge, trasmesse ai capi gruppo consiliari.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura fissata dalla Legge.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata da quella di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo e viceversa.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dell'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima revisione o abrogazione, a meno di specifiche disposizioni di Legge.

5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

6. Le modificazioni introdotte al presente Statuto, e riferite al recepimento del Capo I della Legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificata dalla Legge 15 ottobre 1993 n. 415 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi delle medesime leggi. Decorso il periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge 81/93 (27 marzo 1994) le norme statutarie in contrasto con le disposizioni delle stesse sono comunque da considerarsi prive di ogni effetto.

Art. 52

1. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Gli altri Regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati o integrati, se già in vigore, entro un anno dalla data di cui al comma 1°.

3. Sino all'entrata in vigore dei Regolamenti di cui ai precedenti commi, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ed in quanto compatibili con lo stesso, siano esse previste in appositi Regolamenti o in deliberazioni consiliari.

Art. 53

1. Fino alla data di entrata in vigore della revisione dei Consorzi e rispettivi Statuti, come previsto dall'art. 60 Legge 142/90 continuano ad applicarsi le norme vigenti e contenute negli Statuti Consortili attuali, comprese le modalità di nomina delle rappresentanze comunali.

Art. 54

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e contemporaneamente affisso

all'albo pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

4. Il Sindaco e il Segretario del Comune appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.